

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente.

Art.1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'incentivazione al pensionamento anticipato del personale docente che abbia raggiunto l'età anagrafica per il collocamento in quiescenza ovvero un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Art.2 – Incentivazione

Al docente in possesso dei requisiti di cui al precedente art.1 che intende richiedere il collocamento a riposo anticipato è riconosciuto il mantenimento dei servizi in godimento al momento della presentazione dell'istanza (stanza, telefono, etc.) nonché un contratto di insegnamento, per non meno di 8/9 crediti (secondo gli ordinamenti didattici), della durata compresa tra un minimo di un anno ed un massimo di tre anni, comunque non superiore al termine ultimo per il collocamento a riposo previsto dalla normativa vigente per limiti di età.

Art.3 - Attivazione della procedura

La procedura viene attivata su istanza dell'interessato in cui viene richiesto il collocamento a riposo anticipato, con i benefici previsti dal presente regolamento, con la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

Art.4 - Esame dell'istanza

La Facoltà di afferenza del docente interessato delibera sull'eventuale accoglimento dell'istanza nonché, in caso positivo, sull'insegnamento da attribuire al medesimo. La Facoltà, ove previsto da eventuali regolamentazioni interne, potrà acquisire il parere del Dipartimento di afferenza del docente interessato. La stipula del contratto di insegnamento può avvenire solo a seguito della delibera di accettazione della domanda e comunque subordinatamente alla presentazione della domanda di cessazione anticipata dal servizio da parte dell'interessato. In caso di mancato accoglimento dell'istanza è facoltà del docente l'eventuale richiesta di revoca dell'istanza prodotta. Non può accogliersi l'istanza di collocamento a riposo anticipato nei termini di cui al presente regolamento qualora incida negativamente sui requisiti necessari di docenza.

Art.5 - Stipula del contratto di insegnamento

Il contratto di insegnamento, redatto secondo un modello predisposto dai competenti uffici dell'Amministrazione, viene sottoscritto dal Preside della Facoltà di appartenenza del docente e dall'interessato. Nel contratto devono essere indicati la tipologia di impegno, il corrispettivo nonché il mantenimento dei servizi già in godimento al docente al momento della presentazione dell'istanza.

Art.6 - Importo del contratto

Per i contratti di insegnamento stipulati secondo le disposizioni del presente regolamento l'importo annuo lordo da corrispondere è fissato in relazione al ruolo di appartenenza del docente. Tale importo annuo lordo onnicomprensivo è stabilito nella misura del 30% del

costo medio annuo convenzionale corrispondente alle figure che si liberano.

Art.7 - Copertura finanziaria del contratto di insegnamento

La copertura finanziaria del contratto di insegnamento, stipulato col docente destinatario dell'incentivo ai sensi del presente regolamento, sarà garantita dal bilancio dell'Università, previo storno delle risorse su un conto dedicato a tale finalità distinto dal conto destinato alla didattica integrativa.

Art.8 - Risoluzione del contratto

Nell' ipotesi di inadempimento, parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art.9 - Risorse derivanti dalla cessazione anticipata

Le risorse rese disponibili dalla cessazione anticipata del docente di cui al presente regolamento, sono destinate, nella misura percentuale prevista dai meccanismi di riattribuzione delle risorse derivanti da cessazioni in vigore, alla Facoltà di appartenenza. Tali risorse possono essere impegnate per procedure di valutazione comparativa con l'indicazione nel bando che la presa di servizio potrà avvenire soltanto alla scadenza del contratto stipulato ai sensi del presente regolamento. Per le chiamate di idonei potrà procedersi, in analogia, alla presa di servizio alla prima data utile successiva alla scadenza del contratto stipulato ai sensi del presente regolamento.